



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 2183/22502

Bari, 16.3.1977 19

Allegati

Risp. al foglio del 15.2.77 n. 554

Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Puglia - B A R I
e, p. c.: Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia - B A R I

RACCOMANDATA

OGGETTO: L.R. 10.2.1977 recante: "Istituzione delle riserve naturali".-

dat. p. unico

In esito alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale in oggetto indicata che si restituisce, pertanto, vista ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione.

Il Governo ha tuttavia osservato - circa l'articolo 7 - che le leggi regionali istitutive delle riserve dovranno tenere presente - ai fini del necessario coordinamento - la competenza statale in materia di costruzione di elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche.

Attesa poi la contraddittorietà delle norme di cui agli artt. 3 e 7 per quanto specificamente concerne l'accesso alle riserve integrali ed orientate - in relazione anche al disposto dell'art. 1 circa la finalità generali delle istituende riserve - il Governo ha osservato che i provvedimenti costitutivi delle riserve non possono contenere divieti assoluti impedenti in modo totale la fruizione del territorio da parte dei cittadini.

Ciò pure considerato che non esistono, allo stato della legislazione statale e regionale, precedenti normativi in tal senso.

Il Governo, infine, ha pure rilevato che il rinvio ai precedenti articoli contenuto nell'art. 15, penultimo comma, è errato.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

001033	18 MAR 1977
Cat.	Classe

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(MONTESANTI)

[Handwritten signature]